

STATUTO WWF ITALIA

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (denominazione)

E' costituita l' Associazione senza scopo di lucro "WWF Italia" denominata anche Associazione per il World Wide Fund for Nature (oppure Fondo Mondiale per la Natura). Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 460/97 il WWF Italia utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico unitamente all'acronimo ONG o alla locuzione "Organizzazione non governativa" ai sensi del decreto Ministero Affari Esteri 2005/337/000950/5 del 9.2.2005.

Art. 2 (la sede)

L'Associazione ha sede legale in Roma e si articola in Sezioni regionali, organismi locali e comunque nelle forme più idonee al presidio territoriale ed al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 (affiliazione al WWF Internazionale)

L'affiliazione del WWF Italia al WWF Internazionale è regolata da un apposito accordo con il quale si definiscono le modalità di relazione tra le parti e di partecipazione del WWF Italia al raggiungimento della missione del WWF Internazionale e all'attuazione del suo programma nel rispetto della normativa vigente.

Titolo II - Finalità dell'Associazione

Art. 4 (Finalità)

Il WWF Italia è un' associazione indipendente, aconfessionale, apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue esclusivamente il fine di utilità sociale mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.

In armonia con la Missione del WWF Internazionale le finalità del WWF Italia sono la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente tramite:

- a) La conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- b) La promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- c) La lotta all'inquinamento, allo spreco ed all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;

- d) La formazione culturale e scientifica;
- e) L'adozione di metodi partecipativi sui temi sopracitati.

Il fine del WWF Italia è fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Al fine di specificare e adattare ulteriormente le finalità del WWF Italia, il Consiglio Nazionale elabora e aggiorna, nei limiti di cui sopra, la missione del WWF Italia, in accordo con la missione del WWF Internazionale.

Il WWF Italia svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità. L'Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

Le finalità di cui sopra potranno essere perseguite anche sostenendo, nelle forme più opportune individuate dal Consiglio Nazionale, la "Fondazione World Wide Fund for Nature", costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statuari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. **425/2006**.

Art. 5

(Attività istituzionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto, il WWF Italia svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività istituzionali in Italia e all'estero:

- a) Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- b) Promozione e finanziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile in favore delle popolazioni di paesi terzi ed in particolare dei paesi in via di sviluppo;
- c) Ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;
- d) Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- e) Consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
- f) Tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- g) Proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità di cui all'art. 4;
- h) Attività di informazione e di educazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
- i) Formazione personale e professionale anche rivolta ai docenti;

- j) Promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività turistico - culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
- k) Promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi ed alla difesa dell'ambiente.

Art. 6

(Strumenti)

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il WWF Italia utilizza a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

- a) Istruisce, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche etc. nel campo della tutela, della valorizzazione, della gestione dell'ambiente;
- b) Raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per i programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i legati e i lasciti testamentari;
- c) Acquisisce in varie forme, detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale aree naturali di rilevante interesse conservazionistico, ne promuove la tutela, anche da parte di terzi, al fine di preservarle da eventuali minacce, e di realizzare le strutture necessarie alla pubblica fruizione e alla conduzione di programmi di educazione ambientale;
- d) Attiva azioni legali e giudiziarie finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla richiesta di risarcimento dei danni ambientali anche attraverso attività di vigilanza ambientale;
- e) Mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
- f) Stabilisce collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano o condividano gli stessi scopi;
- g) Organizza attività di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie e coordina e promuove attività di educazione ambientale anche coinvolgendo docenti ed educatori.

Titolo III - I Soci

Art. 7

I Soci

Coloro che condividono le finalità del WWF Italia possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione.

Ogni Socio può partecipare alle attività dell'Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso.

Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto nell'Assemblea Nazionale e conformemente a quanto stabilito con apposito regolamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di Soci e rispettive quote.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso del Socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi sia per successione a titolo particolare o a titolo universale.

Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

Tutti i Soci maggiorenni possono candidarsi ed essere eletti alle cariche associative fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto.

Tutti i Soci maggiorenni hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi e con le finalità del WWF Italia o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri secondo quanto indicato in apposito regolamento.

La qualità di Socio del WWF Italia si acquisisce all'atto del pagamento della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualità di Socio cessa a seguito di recesso che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dal mese successivo a quello di scadenza, o a seguito di esclusione. Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al Socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Titolo IV - Gli Organi

Art. 8 (Indicazione degli organi)

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea nazionale
- b) Il Consiglio Nazionale
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) Il Presidente e i Vice Presidenti
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri
- g) La Commissione Elettorale
- h) La Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale

Gli organi territoriali dell'Associazione sono il Consiglio di Sezione regionale e il Presidente di Sezione regionale, così come stabilito agli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

Art. 9 (Incompatibilità e conflitto di interessi)

Non può candidarsi né essere eletto negli organi statutari e negli organi territoriali, in quanto incompatibile, il Socio che:

- a. Ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale o esecutivi in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- b. Sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- c. Ricopra incarichi anche consiliari o di rappresentanza istituzionale, sia elettivi che per nomina, in istituzioni o organi politici o amministrativi;
- d. Ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o controllati dal WWF Italia o dalla predetta Fondazione;
- e. Intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione o da altre società, enti, strutture professionali che collaborano con l'Associazione a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF Italia, o che sono collegate o controllate dal WWF Italia (escluso punto (e) sub art 8);
- f. Svolga attività in conflitto di interessi con le finalità associative del WWF.

Dopo l'insediamento, e' obbligo dei Consiglieri nazionali o dei componenti di altri organi statutari o degli organi territoriali elettivi dichiarare senza indugio ogni intervenuta incompatibilità e ogni intervenuto o potenziale conflitto di interessi con le finalità associative.

Il Collegio dei Revisori verifica in autonomia con periodici controlli l'assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi in capo ai componenti degli organi statutari e degli organi territoriali elettivi, riferendo degli esiti agli organi competenti.

Il Consiglio Nazionale ratifica gli intervenuti conflitti di interessi e/o incompatibilità e la conseguente decadenza, comunicandola

all'interessato e assegnandogli giorni 30 per eliminare la causa di incompatibilità e/o il conflitto di interessi.

Trascorsi 30 giorni senza l'eliminazione della causa di incompatibilità o/e del conflitto di interesse, pronuncia la decadenza con delibera immediatamente efficace.

Il Consigliere che lo ritenga potrà presentare ricorso ai Probiviri entro giorni 30.

La presenza in commissioni, consulte, ecc. verrà stabilita e autorizzata esplicitamente dal WWF Italia, ed è normata da apposito regolamento.

Le nomine in commissioni, consulte, ecc. di livello regionale e locale, verranno stabilite ed autorizzate dal Consiglio di sezione regionale secondo le direttive impartite dal Consiglio Nazionale e dandone comunicazione al WWF Italia.

Non sono ammessi cumuli di cariche all'interno dell'Associazione eccezione fatta per quelli contemplati nel presente Statuto.

Le procedure di verifica, di delibera dell'incompatibilità o del conflitto di interessi, di gravame, è demandata nel dettaglio ai regolamenti di funzionamento dei Revisori dei Conti, del Consiglio Nazionale e dei Probiviri.

Capo I - L'Assemblea Nazionale

Art. 10

(L'Assemblea Nazionale)

All'Assemblea Nazionale indetta in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione dell'attività e del bilancio consultivo, e per la nomina ad referendum dei membri del Consiglio Nazionale, hanno diritto di partecipare tutti i Soci.

All'Assemblea, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci o da almeno due Revisori dei conti, o da almeno due terzi dei componenti la Conferenza dei Presidenti di Sezione regionale, hanno diritto di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente del WWF Italia o in sua vece da un Vice Presidente a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno trenta giorni prima della data fissata; alla convocazione sarà data la massima pubblicità anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

La convocazione per la sessione straordinaria è inoltre inviata mediante raccomandata a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, ai Presidenti dei Consigli di Sezione regionale dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Quando all'ordine del giorno vi è la modifica dell'atto costitutivo o lo scioglimento dell'Associazione la comunicazione va fatta almeno 45 giorni prima.

Ogni Socio maggiorenne, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto, senza possibilità di delega dello stesso a terzi.

Art. 11

(Funzioni)

L'Assemblea Nazionale:

- a) Approva le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo, ratifica regolamenti elaborati dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Esecutivo;
- b) Approva bilancio annuale consuntivo e relazione del Presidente;
- c) Indica le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;
- d) Elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Nomina ad referendum 12 dei 18 membri del Consiglio Nazionale;
- f) Nomina 5 scrutatori per la procedura di elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, e 5 (cinque) supplenti;
- g) Nomina 2 componenti effettivi della Commissione elettorale e 2 supplenti;
- h) Approva mozioni da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- i) Delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
- j) Approva lo scioglimento dell'Associazione con Assemblea Nazionale ad referendum.

Art. 12

(Regole dell'Assemblea)

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del WWF Italia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all'atto dell'avviso di

convocazione.

Art. 13

(Assemblea Nazionale ad referendum)

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Soci, l'Assemblea Nazionale per il rinnovo dei membri del Consiglio Nazionale di sua nomina avviene ad referendum con le seguenti modalità:

a) In prossimità della scadenza del mandato dei Consiglieri Nazionali, vengono inviati, a cura della Direzione generale, a tutti i Soci maggiorenni, l'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Nazionale e la scheda di votazione contenente la lista dei candidati designati secondo le modalità previste nel presente statuto, con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione, entro le quali i Soci sono chiamati a pronunciarsi, nonché le date, il luogo e l'ora dello scrutinio.

b) La spedizione delle schede ai Soci deve avvenire non meno di sessanta giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale. Qualora un Socio non riceva la scheda, nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea può chiederne il duplicato alla Direzione generale.

c) Il regolamento elettorale stabilisce i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto. Il voto del Socio si esprime mediante invio per posta della scheda di votazione entro le ore 24 del giorno di convocazione, a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione.

d) Il Socio si esprime, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la spedizione di un'unica scheda di votazione. Le schede di votazione spedite dai Soci entro le ore 24 del giorno fissato per la prima convocazione valgono, ove necessario, anche per la costituzione nell'Assemblea di seconda adunanza.

e) Le schede di votazione sono raccolte e registrate presso un notaio, che consegna l'urna, dopo la chiusura, al Presidente dell'Associazione. Dopo la consegna, l'apertura e lo spoglio vengono effettuati dagli scrutatori sotto la responsabilità del Presidente WWF Italia e del Presidente del Collegio dei Revisori, e sotto la responsabilità del Presidente e della Commissione elettorale in sede di riconteggio. Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi.

f) L'esito della votazione viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sull'organo di stampa del WWF Italia nel numero successivo alla data di chiusura dello scrutinio e dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

g) In caso di urgenza il Consiglio Nazionale può abbreviare di quindici giorni i termini previsti per la spedizione delle schede.

Capo II Il Consiglio Nazionale

Art. 14 (Composizione, durata, regole di funzionamento)

Il Consiglio Nazionale è composto da diciotto Consiglieri Soci del WWF Italia, e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Dodici consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale ad referendum tra due liste composte di almeno 12 candidati ciascuna. Le due liste sono proposte rispettivamente dal Consiglio Nazionale uscente e dalla Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale che provvedono a designare i candidati secondo le disposizioni previste nel regolamento elettorale. I restanti sei vengono nominati dai 12 consiglieri già eletti dall'Assemblea ad referendum, sentito il WWF Internazionale.

Per decidere i nominati il numero legale sarà di almeno 10 presenti e la maggioranza qualificata utile i tre quarti dei Consiglieri.

Se nella seduta di insediamento venisse a mancare il numero legale di almeno 10 presenti, verrà convocata entro i trenta giorni successivi una seconda seduta per i medesimi incumbenti che delibererà con qualsiasi numero di partecipanti alla seduta.

Il Consiglio Nazionale uscente e i suoi organi statutari restano in vigore per l'ordinaria amministrazione fino al perfezionamento dell'insediamento del Consiglio neo eletto.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Un Consigliere non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Consigliere che intende recedere dall'incarico di Consigliere Nazionale o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente Nazionale. Il recesso e le dimissioni hanno effetto al momento dell'accettazione da parte del Consiglio Nazionale, comunicata tramite il Presidente.

Un Consigliere Nazionale decade e viene sostituito, nella prima seduta successiva automaticamente, dal primo dei candidati non eletti della propria lista di pertinenza o nominato dal Consiglio Nazionale sentito il WWF Internazionale quando non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Un Consigliere Nazionale decade altresì e viene sostituito, nella prima seduta utile, automaticamente, dal primo dei candidati non eletti della propria lista di pertinenza o nel caso di Consigliere nominato, attraverso la ripetizione della procedura di nomina, dal Consiglio Nazionale in accordo con il WWF Internazionale quando:

- a) mette in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e della reputazione dell'Associazione o del Consiglio stesso o degli organi statutari;
- b) non ottempera, entro il termine massimo di 60 giorni, alle decisioni e prescrizioni del Collegio dei Probiviri.

Nei casi di cui ai punti a) e b) la decadenza viene rilevata dal Collegio dei Revisori, ratificata nella prima seduta di Consiglio Nazionale con delibera immediatamente efficace e comunicata all'interessato.

In caso di decadenza o scadenza del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica anche se non ha completato il mandato.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno sette Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 15

(Funzioni)

Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, dell'amministrazione e della reputazione del WWF Italia, ne stabilisce la missione, la politica, il programma ed il posizionamento. In particolare:

- a) Elege annualmente al proprio interno i componenti non di diritto del Comitato Esecutivo;
- b) Elege il Presidente e i Vice Presidenti del WWF Italia;
- c) Può costituire Commissioni speciali consultive, ne nomina il coordinatore ed i componenti anche tra i non Soci;
- d) Costituisce il Comitato Scientifico, ne nomina il coordinatore ed i componenti anche tra i non soci;
- e) Nomina il Direttore Generale e può revocarne la nomina a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti;
- f) Esamina e recepisce le mozioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) Predispose il programma di attività, anche sentendo il Comitato Scientifico, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione, e ne indica le fonti di finanziamento;
- h) Determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- i) Sovrintende i rapporti con il WWF Internazionale, con altre organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato;
- j) Elabora e aggiorna la missione del WWF Italia in accordo con la missione internazionale;
- k) Ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità nonché improrogabilità dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione successiva;
- l) Controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
- m) Delibera in merito alla proposta di destinazione degli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, che potranno anche essere

attribuiti alla “Fondazione World Wide Fund For Nature”, costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 425/2006;

- n) Approva annualmente la relazione presentata dal Comitato Esecutivo sull'attività del Comitato stesso e sull'andamento dell'associazione;
- o) Controlla anche attraverso il Comitato Esecutivo l'efficienza e la correttezza dell'operato del Direttore generale per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione del WWF Italia;
- p) Istituisce le Sezioni regionali del WWF Italia;
- q) Predispone il mandato che sarà sottoscritto dai componenti dei Consigli regionali all'atto del loro insediamento e che dovrà fissare le regole e linee guida della loro attività, in conformità con il programma stabilito, con la missione e le finalità dell'Associazione;
- r) In caso di mancato o cattivo funzionamento ha facoltà di sciogliere il Consiglio di Sezione regionale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti adottando i provvedimenti idonei per garantire il presidio territoriale e le attività di programma;
- s) In caso di inadempienza il Consiglio Nazionale può surrogare le funzioni del Consiglio di Sezione regionale;
- t) Autorizza su proposta del Consiglio di Sezione regionale e d'intesa con lo stesso la costituzione di Comitati locali e ne regola l'attività. Può delegare tali funzioni al Comitato Esecutivo;
- u) Approva i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- v) Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- w) Stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di Soci e rispettive quote;
- x) Destina le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive; dispone che tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, possano venire acquisite per gli scopi dell'associazione anche a mezzo della “Fondazione World Wide Fund For Nature”, costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 425/2006. L'accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui l'Associazione si renderà garante;
- y) Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società od enti;
- z) Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali.

Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare il WWF Italia nelle occasioni e nelle sedi opportune.

Capo III il Presidente e i Vice Presidenti

Art. 16

Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il Presidente e i due Vice Presidenti che sono pure Presidente e Vice Presidente del WWF Italia.

La legale rappresentanza del WWF Italia spetta di diritto al Presidente ed a ciascuno dei due Vice Presidenti disgiuntamente tra loro.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Nazionale e ne comunica i rispettivi ordini del giorno formati sentendo gli organi competenti.

Il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di sezione regionale almeno due volte l'anno per la definizione del programma e l'aggiornamento sullo stato di avanzamento.

Il Presidente ed i Vice Presidenti svolgono tutte le funzioni delegate dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente e i Vice Presidenti decadono con il Consiglio anche se non hanno completato il mandato

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente anagraficamente più anziano o dal Vice Presidente delegato.

Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione.

Capo IV Il Comitato Esecutivo

Art. 17

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale.

Dura in carica un anno

E' presieduto e convocato dal Presidente o da un Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo opera secondo le direttive del Consiglio Nazionale e nel rispetto delle norme statutarie.

- a) Esercita il controllo e la supervisione nell'esecuzione del programma, delle attività e degli obiettivi istituzionali dell'Associazione, in conformità con le previsioni di bilancio;
- b) Adotta le direttive del Consiglio Nazionale e ne segue l'attuazione;
- c) Controlla che l'amministrazione del WWF Italia sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata e rispetti il principio di equilibrio delle risorse finanziarie;
- d) Controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato del Direttore Generale per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione del WWF Italia;
- e) Controlla l'operato dei Consigli delle Sezioni regionali del WWF Italia e dei Comitati locali per quanto riguarda l'aderenza alle finalità statutarie, alla missione e applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione,
- f) Elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- g) Accetta le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive; tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, potranno venire acquisite per gli scopi dell'Associazione anche a mezzo della "Fondazione World Wide Fund for Nature", costituita

dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche delle Prefettura di Roma al n. 425/2006. L'accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui l'associazione si renderà garante;

- h) Predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale;
- i) Adotta i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- j) Risponde al Consiglio Nazionale per l'esecuzione delle deleghe operative ricevute. Presenta una relazione annuale sul proprio operato, sull'attività di controllo e supervisione svolta, proponendo al Consiglio Nazionale l'adozione di eventuali misure ritenute opportune.

Per il miglior svolgimento del proprio mandato può dotarsi di apposite commissioni consultive di cui nomina i membri e ne regola l'operato. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività.

In caso di assoluta urgenza, necessità ed improrogabilità sostituisce il Consiglio Nazionale salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Nelle delibere di spesa non può derogare le previsioni di bilancio.

Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali.

Il Comitato Esecutivo può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente facente funzioni.

Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo per l'attuazione delle funzioni ad esso riservate, può nominare procuratori ad negotia e ad litem.

Capo V La Commissione Elettorale

Art. 18 (componenti e nomina)

E' composta da 5 membri più 5 supplenti che non possono ricoprire alcun altro incarico, ruolo o funzione all'interno dell'Associazione, sia a livello centrale che periferico.

Chi ha ricoperto la carica di membro della Commissione non può essere candidato al Consiglio Nazionale od al Consiglio regionale nei tre anni successivi alla scadenza del suo mandato.

I componenti della Commissione Elettorale e i loro supplenti sono nominati: due componenti effettivi e due supplenti dall'Assemblea dei soci, gli altri tre componenti effettivi e tre supplenti rispettivamente **2** dal Consiglio Nazionale, **2** dalla Conferenza dei Presidenti di Sezione regionale e **2** dal Collegio dei Revisori.

Art. 19 (funzioni)

La Commissione elettorale esamina e determina preventivamente la compatibilità e l'ammissibilità delle candidature al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Regionali sulla base delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti attuativi;

Effettua il riconteggio delle schede elettorali successivamente allo scrutinio operato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea.

Ratifica i risultati delle procedure di rinnovo per la formazione del Consiglio Nazionale e dei Consigli di Sezione Regionale e ne proclama la nomina, redige il verbale e comunica agli interessati l'esito della votazione.

Dirime le controversie elettorali.

Le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale possono essere impugnate avanti al Collegio dei Probiviri.

Delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Capo VI La Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale**Art.20 La Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale**

E' un organo composto dai Presidenti delle Sezioni Regionali.

Ha un ruolo consultivo obbligatorio sulla definizione del programma e forma la lista dei candidati al Consiglio Nazionale in rappresentanza della componente territoriale secondo le norme stabilite dal regolamento elettorale.

Può chiedere la convocazione dell'assemblea nazionale con 2/3 dei componenti.

Si riunisce su proposta di un terzo dei componenti .

La Conferenza è inoltre convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del WWF Italia per la definizione del programma e l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma.

Il funzionamento è stabilito con apposito regolamento.

Capo VII Il Collegio dei Revisori dei Conti**Art. 21**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione del Consiglio Nazionale tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni e sono rinnovabili per altri due mandati.

Il Collegio, oltre ai compiti assegnatigli negli articoli precedenti del presente Statuto, svolge liberamente verso ciascun organo dell'Associazione, nazionale e locale, autonomi compiti di controllo, istruttori, propositivi, consultivi sul rispetto dello Statuto, di tutti i

regolamenti vigenti in Associazione, sull'amministrazione, sulla gestione dei rischi, sul sistema informativo.
Provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile sui sindaci e sui soggetti incaricati del controllo contabile delle società commerciali.

Capo VIII Il Collegio dei Proviviri

Art. 22

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.

I Membri vengono scelti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e associativi, decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni. I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione e decadenza dalla carica associativa. Il provvedimento di esclusione dall'Associazione viene proposto all'Assemblea Nazionale, che decide su di esso.

Il Collegio decide in ordine ai ricorsi promossi dal Socio interessato e sul ricorso presentato dal Consigliere di cui all'art. 9 comma 12 avverso le decisioni della Commissione Elettorale.

TITOLO V DIRETTORE GENERALE

Art. 23

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Nazionale, è ruolo esecutivo dell'Associazione e risponde al Consiglio Nazionale e al Comitato Esecutivo per le rispettive competenze.

Il Direttore Generale:

- a) È a capo della struttura di staff;
- b) È responsabile del personale e della struttura operativa dell'Associazione e risponde del suo operato;
- c) Propone al Consiglio Nazionale le modalità e gli strumenti di attuazione del programma del WWF Italia per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- d) Assicura l'attuazione dell'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo lo Statuto, la missione ed il programma;
- e) È responsabile dell'attuazione del programma come approvato dal Consiglio Nazionale;
- f) È responsabile del controllo e della gestione del bilancio;
- g) Assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e del prestigio del WWF Italia secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;

- h) Opera per facilitare e consentire l'ottimale funzionamento degli organi dell'Associazione garantendo la corretta applicazione dei regolamenti;
- i) Partecipa di diritto senza facoltà di voto alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Comitato Scientifico, delle Commissioni Speciali Consultive e della Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale

TITOLO VI GLI ORGANI E LE STRUTTURE TERRITORIALI

Capo IX Le Sezioni Regionali e i Comitati Locali

Art. 24

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sul territorio nazionale il Consiglio Nazionale istituisce delle Sezioni Regionali che assicurino il presidio territoriale per l'attuazione della missione associativa con compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività associative e di rapporto in sede di relazioni istituzionali a livello locale nonché il presidio attivo di tutela ambientale locale. Il Consiglio Nazionale garantisce alle Sezioni regionali le risorse e i mezzi ritenuti necessari. Il Consiglio Nazionale autorizza, su proposta del Consiglio della Sezione regionale, la costituzione di Comitati locali a livello territoriale, per il raggiungimento delle finalità associative in genere o di specifici obiettivi.

Capo X Consigli di Sezione Regionale

Art. 25

Le Sezioni Regionali sono rette da un Consiglio formato da un numero dispari di Consiglieri, Soci del WWF Italia, variabile da un minimo di cinque a un massimo di sette, stabilito dal Consiglio Nazionale a seconda delle dimensioni della Sezione regionale.

I Consiglieri sono eletti con votazione ad referendum dai Soci maggiorenni del territorio regionale di competenza della Sezione Regionale, purché in regola con il versamento delle quote sociali, tra una rosa di candidati designati da componenti del Consiglio uscente e dai Comitati locali, secondo quanto disposto dal regolamento elettorale e in ottemperanza con quanto stabilito all'Art. 9 del presente Statuto.

Il Consiglio rimane in carica tre anni. Un Consigliere di Sezione Regionale non può rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Le riunioni del Consiglio di Sezione Regionale sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere che non assista per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio è considerato automaticamente decaduto dalla carica. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio subentrano i primi candidati utili nell'ultima votazione.

La decadenza viene pronunciata dal Presidente di Sezione Regionale sentito il Consiglio di Sezione Regionale.

Valgono anche per i componenti dei Consigli di Sezione Regionale le clausole di incompatibilità e conflitto di interessi di cui all'art.9.

Una volta eletti, i Consiglieri di Sezione Regionale all'atto del loro insediamento dovranno sottoscrivere personalmente l'accordo relativo al

mandato conferito dal Consiglio Nazionale, in cui saranno fissate le regole e le linee guida della loro attività e che sarà predisposto contestualmente all'avvio della procedura di elezione.

Un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale stabilisce le norme di funzionamento delle Sezioni Regionali, di costituzione e funzionamento dei Comitati Locali e di coordinamento di questi ultimi da parte delle Sezioni Regionali.

Art. 26 (Funzioni)

Il Consiglio della Sezione Regionale:

- a) Elege tra i propri membri il Presidente di Sezione Regionale e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti le cui nomine dovranno essere ratificate dal Consiglio Nazionale; i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. Presidente e Vice Presidenti durano in carica 3 anni;
- b) È responsabile della conduzione della Sezione Regionale nei confronti del Consiglio Nazionale;
- c) Attua il programma di attività sul territorio elaborando un programma regionale che tenga anche conto delle specificità regionali e locali, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio nazionale;
- d) È responsabile dei rapporti con le istituzioni, le forze politiche e le realtà sociali della Regione secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Nazionale;
- e) Promuove ed attiva il volontariato secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale;
- f) Indirizza e coordina l'attività dei Comitati Locali eventualmente costituiti e controlla la conformità del loro operato con le direttive formulate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio di Sezione regionale;
- g) Provvede alle nomine in commissioni, consulte, ecc. di livello regionale e locale secondo le direttive impartite dal Consiglio Nazionale e secondo quanto previsto all'art. 9 dandone comunicazione al WWF Italia.

Il Consiglio Nazionale provvederà a fornire le Sezioni Regionali degli strumenti e delle risorse necessari per lo svolgimento delle loro attività.

Capo XI Il Presidente di Sezione Regionale

Art. 27

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- a) Rappresenta la Sezione Regionale, convoca e presiede il Consiglio di Sezione Regionale, è responsabile dei rapporti con gli Organi Associativi Nazionali;
- b) E' componente della Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale;
- c) Rappresenta, ed impegna con le decisioni adottate, la Sezione Regionale nella Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale.

Capo XII I COMITATI LOCALI

Art. 28 (composizione e funzionamento)

Il Consiglio Nazionale autorizza, su proposta del Consiglio di Sezione Regionale e di intesa con lo stesso, la costituzione di Comitati locali a livello territoriale formati da soci del WWF Italia, per il raggiungimento delle finalità associative in genere o di specifici obiettivi.

L'attività dei Comitati locali così costituiti viene indirizzata e coordinata dal Consiglio di Sezione Regionale.

La costituzione, la rappresentanza ed il funzionamento del Comitato locale sono disciplinati dalle norme in materia del codice civile e da apposito accordo tra WWF Italia e Comitato stesso, elaborato sulla base dei regolamenti di riferimento.

TITOLO VII - Le risorse economiche

Art. 29 (Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote dei Soci;
- b) Donazioni, legati e lasciti;
- c) Proventi ed entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse connesse;
- d) Beni mobili e immobili;
- e) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f) Entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- g) Ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno dell'Associazione e delle finalità istituzionali.

Art. 30 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai Soci o a terzi fatta eccezione per quanto previsto dall'Articolo 15 del presente Statuto. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Nazionale ritenga opportune.

Art. 31

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto i fondi, beni o servizi ai Soci, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte.

Le cariche associative non possono essere retribuite escluso quelle previste al punto e) articolo 8.

Art. 32

E' vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale.

Art. 33 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 34 (scioglimento)

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione.

La proposta di scioglimento dovrà essere pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana e su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Nazionale ad referendum ai sensi articolo 13 lettere b, c, d, e, ed f, che si applicano analogicamente, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti dei voti validi espressi.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un Collegio composto da tre liquidatori e deciderà la devoluzione dei beni residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 (Norma transitoria)

L'attuale Statuto dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature rimane in vigore in tutte le sue parti fino ad approvazione del nuovo Statuto da parte delle autorità competenti, tranne le seguenti disposizioni transitorie specifiche :

- Viene nominata dall'Assemblea dei soci una Commissione elettorale, composta da 5 membri piu' 5 supplenti ,che non possono ricoprire alcun altro incarico, ruolo o funzione all'interno dell'Associazione, sia a livello centrale che periferico. I componenti della Commissione elettorale e i loro supplenti sono identificati secondo le seguenti modalità: due componenti effettivi e due supplenti dai soci, gli altri tre componenti effettivi e tre supplenti rispettivamente **2** dal Consiglio Nazionale, **2** dalla Conferenza dei Presidenti di Sezione regionale e **2**

dal Collegio dei Revisori;

- La Commissione elettorale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori verranno nominati prima di dare avvio alla procedura di elezione del Consiglio nazionale e dei Consigli di Sezione regionale. La nomina della Commissione Elettorale avverrà nella stessa assemblea in cui si approvano i regolamenti;
- Si sospendono le procedure di rinnovo delle cariche di Consiglio Nazionale secondo le modalità previste nello Statuto vigente, e si proroga contestualmente la durata dei mandati per i Consiglieri in carica, il cui mandato sia in scadenza, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, tranne per i casi di decadenza automatica dal mandato, per i quali rimangono in vigore i termini statutari attuali;
- si sospendono le procedure di rinnovo dei Consigli di Sezione regionale secondo le modalità previste nello statuto vigente, e si proroga contestualmente la durata dei loro mandati fino all'insediamento dei nuovi Consigli, secondo le procedure di elezione stabilite dal nuovo Statuto e dai relativi regolamenti applicativi, tranne per i casi di decadenza automatica dal mandato, per i quali rimangono in vigore i termini statutari attuali;
- La designazione delle candidature e la conseguente composizione delle liste dei candidati per l'elezione del primo Consiglio Nazionale secondo il nuovo Statuto avverrà con le seguenti modalità: dodici consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale ad referendum tra due liste di ugual numero e separate composte di almeno 12 candidati ciascuna. Le due liste sono proposte rispettivamente dal Consiglio Nazionale uscente e dai Presidenti di Sezione regionale che provvedono a designare i candidati secondo le disposizioni previste nel nuovo regolamento elettorale. I restanti sei vengono nominati dai 12 consiglieri già eletti, sentito il WWF Internazionale;
- Un Consigliere Nazionale o di Sezione regionale non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi, il computo dei quali viene effettuato senza soluzione di continuità tra vecchio e nuovo statuto;
- La definizione dei regolamenti attuativi dello Statuto è demandata alla Commissione di Programma, previa istruttoria a cura della Commissione Statuto. La Commissione di Programma approva in via definitiva i regolamenti da portare al voto in Assemblea dei Soci.